Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Mercoledì, 9 ottobre 1929 - ANNO VII** — **Numero 235**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2372.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1715.

Finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto l'art. 32, comma 5°, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha dato facoltà di determinare, mediante decreto Reale, la misura massima degli interessi sulle somme che gli Istituti finanziatori verseranno in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti per gli scopi di cui all'articolo stesso;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 450;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di L. 10,000,000 da concedersi a mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con le norme in vigore, all'interesse del 6.25 % e con ammortamento in 50 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2373.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1723.

Modificazioni al regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere e architetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768, che approva il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere e architetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere e architetto, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1926, n. 1768, è modificato come segue:

Art. 4. — Si aggiunga il seguente comma:
« Non è consentito ai candidati di sostenere nella stessa sessione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una professione ».

Art. 11. — Al primo comma si sostituisca il seguente:
« I professori ufficiali ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna Commissione sono nominati dal Mi-

nistro su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per la eventuale sostituzione, nei casi di impedimento, il Ministro provvede direttamente, senz'uopo di ulteriori designazioni ».

Art. 23. — Si aggiunga il seguente comma:

« Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove non è ammesso alle successive ».

Art. 24. — Si sostituisca col seguente:

« La Commissione esaminatrice, terminate le prove scritte e grafiche, procede alla revisione dei lavori, deliberando prima sulla idoneità, ed assegnando poi il voto soltanto ai candidati riconosciuti idonei.

« Quando la Commissione è divisa in sottocommissioni, la revisione dei lavori è fatta dalla Commissione plenaria.

« Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle prove anzidette, è redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario ».

Art. 28. — Il primo comma si sostituisca col seguente:

« La Commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova ».

Art. 34. — Si sostituisca col seguente:

« La segreteria dell'Università o Istituto, sede di esame, provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione di un duplicato dell'elenco di cui alla lettera *b*) dell'art. 29, firmato dal presidente della Commissione e dal capo della segreteria, e contenente le esatte generalità di tutti coloro che hanno superato l'esame, con la indicazione della paternità, della data e del luogo di nascita (Comune e Provincia).

« In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi, che, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie, per la consegna agli interessati.

« Il detto elenco viene inoltre pubblicato, a cura del Ministero, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Art. 36. — Si sostituisca col seguente:

« Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, salvo che il titolare non abbia mai ricevuto, e non per sua colpa, l'originale.

« In questo, come negli altri casi di smarrimento, il Ministero della pubblica istruzione, in accordo con quelli dell'interno e della giustizia e degli affari di culto, adotterà le cautele necessarie ad evitare un eventuale uso fraudolento del diploma originale.

« Possono invece essere rilasciati certificati di conseguito diploma ».

Art. 45. — Il secondo comma si sostituisca col seguente:

« I candidati, laureati in chimica industriale e in chimica e farmacia, potranno richiedere che l'esame di cultura generale in chimica verta specialmente sulle sue applicazioni ».

Art. 48. — Il secondo comma si sostituisca col seguente:

« Il candidato dovrà anche dimostrare la sua conoscenza della dosologia, delle droghe e delle piante officinali, e rispondere sull'arte del ricettare ».

Art. 49. — Il primo comma si sostituisca col seguente:

« Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare, oltre a quanto è prescritto dall'art. 5, a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

costruzioni edili;
costruzioni di ponti, strade e ferrovie;
costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque;
impianti di industrie elettrotecniche;
impianti di industrie meccaniche;
impianti di industrie chimiche;
miniere e metallurgia;
architettura e costruzioni navali;
costruzioni navali e meccaniche;
costruzioni aeronautiche ».

Art. 50. — Si sostituisca col seguente:

« Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili;

b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato.

« I candidati che desiderino sostenere gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, oltre alle prove suddette, debbono sostenerne anche una di ricerca e dosamento di uno o due elementi di un minerale o prodotto metallurgico ».

Art. 52. — Si sopprima.

Art. 53. — Il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I temi debbono contenere l'indicazione del tempo accordato ai candidati per lo svolgimento, che deve essere non superiore a due giorni.

« Per lo svolgimento della prova supplementare, per coloro che sostengono gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, è concesso un tempo massimo di dieci ore ».

Art. 55. — Si sostituisca col seguente:

« Le prove orali, da sostenersi dinanzi alla Commissione plenaria, della durata di almeno mezz'ora, consistono in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La Commissione, però, ha facoltà di estendere le domande anche agli altri rami ».

Art. 2.

La numerazione degli articoli del regolamento approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768, è modificata in conseguenza della soppressione dell'art. 52.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 40. — MANCINI

Numero di pubblicazione 2374.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1676.

Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Cosenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929 - 31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 189. — MANCINI.

ELENCO dei contributi che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — PROVINCIA DI CATANZARO.			
1	Acquaro	9	800	7,200
2	Albi	6	»	4,800
3	Amaroni	2	»	1,600
4	Amato	3	»	2,400
5	Andali	3	»	2,400
6	Arena	5	»	4,000
7	Argusto	2	»	1,600
8	Badolato	6	»	4,800
9	Belcastro	4	»	3,200
10	Belvedere di Spinello	3	»	2,400
11	Borgia	7	»	5,600
12	Briatico	10	»	8,000
13	Brognaturo	2	»	1,600
14	Caccuri	7	»	5,600
15	Capistrano	2	»	1,600
16	Caraffa di Catanzaro	2	»	1,600
17	Cardinale	6	»	4,800
18	Carfizzi	2	»	1,600
19	Carlopoli	6	»	4,800
20	Casabona	5	»	4,000
21	Casino	5	»	4,000
22	Cenadi	2	»	1,600
23	Centrache	2	»	1,600
24	Cerva	2	»	1,600
25	Cessaniti	6	»	4,800
26	Chiaravalle Centrale	10	»	8,000
27	Cicala	2	»	1,600
28	Cirò	16	»	12,800
29	Conflenti	10	»	8,000
30	Cortale	5	»	4,000
31	Cotrone	28	»	22,400
32	Cotronei	6	»	4,800
33	Cropani	7	»	5,600
34	Crucoli	6	»	4,800
35	Curinga	11	»	8,800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
36	Cutro	12	800	9,600
37	Davoli	7	»	5,600
38	Decollatura	11	»	8,800
39	Dinami	6	»	4,800
40	Drapia	9	»	7,200
41	Fabrizia	9	»	7,200
42	Falerna	8	»	6,400
43	Feroleto Antico	6	»	4,800
44	Filadelfia	12	»	9,600
45	Filandari	4	»	3,200
46	Filogaso	2	»	1,600
47	Fossato Serralta	3	»	2,400
48	Francavilla Angitola	4	»	3,200
49	Francica	2	»	1,600
50	Gagliato	3	»	2,400
51	Gasperina	5	»	4,000
52	Gerocarne	7	»	5,600
53	Gimigliano	11	»	8,800
54	Girifalco	8	»	6,400
55	Gizzeria	8	»	6,400
56	Guardavalle	10	»	8,000
57	Isca sul Jonio	6	»	4,800
58	Isola di Capo Rizzuto	4	»	3,200
59	Jacurso	2	»	1,600
60	Jonadi	3	»	2,400
61	Joppolo	6	»	4,800
62	Limbadi	9	»	7,200
63	Magisano	6	»	4,800
64	Maida	9	»	7,200
65	Maierato	4	»	3,200
66	Marcedusa	2	»	1,600
67	Marcellinara	5	»	4,000
68	Martirano	8	»	6,400
69	Melissa	6	»	4,800
70	Mesoraca	6	»	4,800
71	Miglierina	4	»	3,200
72	Mileto	13	»	10,400
73	Mongiana	4	»	3,200
74	Montauro	4	»	3,200
75	Montepaone	3	»	2,400
76	Monterosso Calabro	5	»	4,000
77	Motta Santa Lucia	3	»	2,400
78	Nardodipace	5	»	4,000
79	Nicastro	42	»	33,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
80	Nicotera	16	800	12,800
81	Nocera Tirinese	6	»	4,800
82	Olivadi	2	»	1,600
83	Palermiti	3	»	2,400
84	Pallagorio	4	»	3,200
85	Parghelia	6	»	4,800
86	Pentone	5	»	4,000
87	Petilia Policastro	15	»	12,000
88	Petrizzi	4	»	3,200
89	Petronà	6	»	4,800
90	Pianopoli	4	»	3,200
91	Piscopio	2	»	1,600
92	Pizzo	13	»	10,400
93	Pizzoni	3	»	2,400
94	Platania	[illegible]	»	6,400
95	Polia	5	»	4,000
96	Ricadi	10	»	8,000
97	Roccabernarda	4	»	3,200
98	Rocca di Neto	4	»	3,200
99	Rombiolo	7	»	5,600
100	Sambiase	26	»	20,800
101	San Calogero	5	»	4,000
102	San Costantino Calabro	3	»	2,400
103	San Floro	2	»	1,600
104	San Gregorio d'Ippona	5	»	4,000
105	San Mango d'Aquino	4	»	3,200
106	San Mauro Marchesato	3	»	2,400
107	San Nicola dell'Alto	5	»	4,000
108	San Nicola di Crissa	4	»	3,200
109	San Pietro a Maida	3	»	2,400
110	San Pietro Apostolo	4	»	3,200
111	San Sostene	2	»	1,600
112	Santa Caterina del Jonio	4	»	3,200
113	Sant'Andrea Apostolo del Jonio	8	»	6,400
114	Santa Severina	4	»	3,200
115	Sant'Onofrio	5	»	4,000
116	San Vito sul Jonio	5	»	4,000
117	Satriano	6	»	4,800
118	Savelli	9	»	7,200
119	Scandale	3	»	2,400
120	Sellia	4	»	3,200
121	Serra San Bruno	14	»	11,200
122	Serrastretta	15	»	12,000
123	Sersale	7	»	5,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — In totale
124	Settingiano	3	800	2,400
125	Simbario	3	»	2,400
126	Simeri e Crichi	4	»	3,200
127	Sorbo San Basile	3	»	2,400
128	Sorianello	2	»	1,600
129	Soriano Calabro	8	»	6,400
130	Soverato	5	»	4,000
131	Soveria Mannelli	8	»	6,400
132	Soveria Simeri	2	»	1,600
133	Spadola	1	»	800
134	Spilinga	9	»	7,200
135	Squillace	6	»	4,800
136	Staletti	3	»	2,400
137	Stefanaconi	3	»	2,400
138	Strongoli	7	»	5,600
139	Taverna	7	»	5,600
140	Tiriolo	11	»	8,800
141	Torre di Ruggiero	5	»	4,000
142	Tropea	12	»	9,600
143	Umbriatico	3	»	2,400
144	Vallefiorita	3	»	2,400
145	Vallelonga	4	»	3,200
146	Vazzano	2	»	1,600
147	Verzino	4	»	3,200
148	Vibo Valentia	29	»	23,200
149	Zaccanopoli	4	»	3,200
150	Zagarise	2	»	1,600
151	Zambrone	6	»	4,800
152	Zungri	4	»	3,200
	Totali per la provincia di Catanzaro	956		764,800

II. — PROVINCIA DI COSENZA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — In totale
1	Acquaformosa	3	800	2,400
2	Acri	28	»	22,400
3	Aiello Calabro	20	»	16,000
4	Albidona	2	»	1,600
5	Alessandria del Carretto	3	»	2,400
6	Altomonte	6	»	4,800
7	Amantea	25	»	20,000
8	Amendolara	6	800	4,800
9	Aprigliano	16	»	12,800
10	Belmonte Calabro	15	»	12,000
11	Belvedere Marittimo	18	»	14,400
12	Bianchi	6	»	4,800
13	Bisignano	13	»	10,400
14	Bocchigliero	5	»	4,000
15	Bonifati	14	»	11,200
16	Buonvicino	7	»	5,600
17	Calopezzati	8	»	6,400
18	Campana	4	»	3,200
19	Canna	3	»	2,400
20	Cariati	9	»	7,200
21	Carolei	12	»	9,600
22	Casole Bruzio	4	»	3,200
23	Cassano al Jonio	21	»	16,800
24	Castiglione Cosentino	5	»	4,000
25	Castrolibero	6	»	4,800
26	Castroregio	3	»	2,400
27	Celico	8	»	6,400
28	Cellara	3	»	2,400
29	Cerchiara di Calabria	7	»	5,600
30	Cerisano	8	»	6,400
31	Cerzeto	4	»	3,200
32	Cetraro	24	»	19,200
33	Civita	6	»	4,800
34	Colosimi	7	»	5,600
35	Corigliano Calabro	27	»	21,600
36	Cropalati	8	»	6,400
37	Diamante	9	»	7,200
38	Dipignano	11	»	8,800
39	Domanico	4	»	3,200
40	Fagnano Castello	20	»	16,000
41	Falconara Albanese	4	»	3,200
42	Figline Vegliaturo	5	»	4,000
43	Firmo	5	»	4,000
44	Fiumefreddo Bruzio	18	»	14,400
45	Francavilla Marittima	5	»	4,000
46	Frascineto	5	»	4,000
47	Fuscaldo	24	»	19,200
48	Grimaldi	8	»	6,400
49	Grisolia Cipollina	3	»	2,400
50	Guardia Piemontese Terme	11	»	8,800
51	Lago	14	»	11,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
52	Laino Bruzio	12	800	9,600
53	Lappano	4	»	3,200
54	Longobucco	14	»	11,200
55	Lungro	10	»	8,000
56	Luzzi	15	»	12,000
57	Maierà	3	»	2,400
58	Malito	12	»	9,600
59	Mandatoriccio	7	»	5,600
60	Marano Marchesato	6	»	4,800
61	Marano Principato	4	»	3,200
62	Mendicino	10	»	8,000
63	Mongrassano	6	»	4,800
64	Montalto Uffugo	46	»	36,800
65	Montegiordano	7	»	5,600
66	Morano Calabro	15	»	12,000
67	Mormanno	11	»	8,800
68	Mottafollone	2	»	1,600
69	Nocara	2	»	1,600
70	Oriolo	8	»	6,400
71	Orsomarso	4	»	3,200
72	Panettieri	2	»	1,600
73	Papasidero	6	»	4,800
74	Paterno Calabro	5	»	4,000
75	Pedace	8	»	6,400
76	Piano Crati	4	»	3,200
77	Pietrafitta	4	»	3,200
78	Piataci	3	»	2,400
79	Praia a Mare	14	»	11,200
80	Rende	18	»	14,400
81	Rocca Imperiale	6	»	4,800
82	Rogiano Gravina	10	»	8,000
83	Rogliano	35	»	28,000
84	Rose	9	»	7,200
85	Roseto Capo Spulico	6	»	4,800
86	Rota Greca	5	»	4,000
87	Rovito	7	»	5,600
88	San Basile	4	»	3,200
89	San Cosmo Albanese	2	»	1,600
90	San Demetrio Corone	11	»	8,800
91	San Donato di Ninea	9	»	7,200
92	San Fili	13	»	10,400
93	Sangineto	3	»	2,400
94	San Giorgio Albanese	2	»	1,600
95	San Giovanni in Fiore	27	»	21,600
96	San Lorenzo Bellizzi	2	800	1,600
97	San Lorenzo del Vallo	3	»	2,400
98	San Lucido	14	»	11,200
99	San Marco Argentano	26	»	20,800
100	San Martino di Finita	7	»	5,600
101	San Nicola Arcella	2	»	1,600
102	San Pietro in Guarano	13	»	10,400
103	San Sosti	7	»	5,600
104	Santa Domenica Talao	4	»	3,200
105	Sant'Agata d'Esaro	8	»	6,400
106	Santa Sofia d'Epiro	4	»	3,200
107	Saracena	6	»	4,800
108	Scala Cœli	3	»	2,400
109	Scalea	6	»	4,800
110	Scigliano	21	»	16,800
111	Serra Pedace	7	»	5,600
112	Spezzano Albanese	8	»	6,400
113	Spezzano della Sila	15	»	12,000
114	Tarsia	4	»	3,200
115	Terranova di Sibari	7	»	5,600
116	Terravecchia	3	»	2,400
117	Torano Castello	9	»	7,200
118	Trebisacce	8	»	6,400
119	Trenta	5	»	4,000
120	Vaccarizzo Albanese	2	»	1,600
121	Verbicaro	6	»	4,800
122	Villapiana	4	»	3,200
123	Zumpano	5	»	4,000
	Totali per la provincia di Cosenza	1,130		904,000

III. — PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo per ogni posto	Contributo in totale
1	Africo	3	800	2,400
2	Agnana Calabra	2	»	1,600
3	Anoia	4	»	3,200
4	Antonimina	5	»	4,000
5	Ardore	14	»	11,200
6	Bagaladi	4	»	3,200
7	Bagnara Calabra	17	»	13,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
8	Benestare	4	800	3,200
9	Bianco	7	»	5,600
10	Bivongi	6	»	4,800
11	Bova	7	»	5,600
12	Bovalino	16	»	12,800
13	Bova Marina	7	»	5,600
14	Brancaleone	9	»	7,200
15	Bruzzano Zeffirio	5	»	4,000
16	Calanna	7	»	5,600
17	Camini	2	»	1,600
18	Candidoni	2	»	1,600
19	Canolo	2	»	1,600
20	Cardeto	3	»	2,400
21	Careri	3	»	2,400
22	Caulonia	21	»	16,800
23	Ciminà	4	»	3,200
24	Cinquefrondi	9	»	7,200
25	Cittanova	19	»	15,200
26	Condofuri	6	»	4,800
27	Cosoleto	5	»	4,000
28	Delianuova	11	»	8,800
29	Feroleto della Chiesa	4	»	3,200
30	Ferruzzano	3	»	2,400
31	Galatro	4	»	3,200
32	Gerace Marina	18	»	14,400
33	Gerace Superiore	11	»	8,800
34	Giffone	4	»	3,200
35	Gioiosa Jonica	27	»	21,600
36	Gioia Tauro	15	»	12,000
37	Grotteria	9	»	7,200
38	Laganadi	4	»	3,200
39	Laureana di Borello	13	»	10,400
40	Mammola	13	»	10,400
41	Maropati	4	»	3,200
42	Martone	3	»	2,400
43	Melicuccà	5	»	4,000
44	Melito di Porto Salvo	15	»	12,000
45	Molochio	5	»	4,000
46	Monasterace	3	»	2,400
47	Montebello Jonico	16	»	12,800
48	Motta San Giovanni	11	»	8,800
49	Oppido Mamertino	16	»	12,800
50	Palizzi	10	»	8,000
51	Pazzano	4	»	3,200
52	Placanica	5	800	4,000
53	Platì	8	»	6,400
54	Polistena	13	»	10,400
55	Portigliola	4	»	3,200
56	Riace	3	»	2,400
57	Rizziconi	8	»	6,400
58	Roccaforte del Greco	3	»	2,400
59	Roccella Jonica	16	»	12,800
60	Roghudi	2	»	1,600
61	Rosarno	14	»	11,200
62	Samo di Calabria	11	»	8,800
63	San Giorgio Morgeto	6	»	4,800
64	San Giovanni di Gerace	3	»	2,400
65	San Lorenzo	12	»	9,600
66	San Luca	2	»	1,600
67	San Pietro di Caridà	4	»	3,200
68	San Procopio	3	»	2,400
69	San Roberto	5	»	4,000
70	Santa Cristina d'Aspromonte	3	»	2,400
71	Sant'Alessio in Aspromonte	2	»	1,600
72	Sant'Eufemia d'Aspromonte	10	»	8,000
73	Sant'Ilario del Jonio	6	»	4,800
74	Santo Stefano in Aspromonte	7	»	5,600
75	Scido	4	»	3,200
76	Scilla	15	»	12,000
77	Seminara	9	»	7,200
78	Serrata	4	»	3,200
79	Siderno	26	»	20,800
80	Sinopoli	8	»	6,400
81	Staiti	3	»	2,400
82	Stignano	3	»	2,400
83	Stilo	6	»	4,800
84	Taurianova	20	»	16,000
85	Varapodio	5	»	4,000
	Totali per la provincia di Reggio Calabria	674		539,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2375.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1929, n. 1727.

Conferimento al Ministero delle finanze di tutte le attribuzioni già deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416;
Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare assetto alla Banca del lavoro in conseguenza della decretata trasformazione del Ministero dell'economia nazionale;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le attribuzioni, deferite al Ministero dell'economia nazionale rispetto alla Banca del lavoro dal Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, e dalle altre disposizioni concernenti il detto Istituto, sono demandate al Ministero delle finanze, presso cui rimane unificata la vigilanza sulla Banca stessa.

Con decreti del Ministro per le finanze, sentito anche il Ministro per le corporazioni in quanto possa interessarlo, verranno stabilite: la composizione del Consiglio di amministrazione, le norme per l'esercizio della vigilanza, e le riforme statutarie in conseguenza di quanto è disposto col presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2376.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1713.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civico in memoria dei Caduti per la Patria », con sede in Isola del Liri.

N. 1713. R. decreto 19 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civico in memoria dei Caduti per la Patria », con sede in Isola del Liri, viene eretta in ente morale sotto una provvisoria amministrazione, con riserva di approvarne lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2377.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1714.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Costanza Garibaldi », con sede in Riofreddo.

N. 1714. R. decreto 19 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Costanza Garibaldi », con sede in Riofreddo, viene eretta in ente morale sotto una provvisoria amministrazione, con riserva di approvarne lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 12 settembre 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie artistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;
Visto lo statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Idreno Utimperghe a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie artistiche, da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Idreno Utimperghe a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie artistiche.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 267.

(5269)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1929.
Revoca dell'ordinanza di sanità marittima n. 13 del 7 settembre 1929, riguardante le provenienze da Tunisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Tunisi;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 13 del 7 settembre 1929, riguardante le provenienze da Tunisi, è revocata.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(5273)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-6973.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Albrecht di Giuseppe, nato a Trieste il 24 dicembre 1901 e residente a Trieste, via Navali, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Alberti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Albrecht è ridotto in « Alberti ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Maria Albrecht nata Riva di Giusto, nata il 19 aprile 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(5255)

N. 11419-8312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Batageli fu Paolo, nato a Camigna il 26 ottobre 1883 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 111, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battagelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Batageli è ridotto in « Battagelli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Anna Batageli nata Fuk fu Giovanni, nata il 1° ottobre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5256)

N. 11419-8315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Bernettich di Giuseppe, nato a Nasirz (San Dorligo della Valle) il 30 agosto 1898 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bernetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Bernettich è ridotto in « Bernetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcella Bernettich nata Renner di Antonio, nata il 30 agosto 1904, moglie;
2. Silvio Antonio di Angelo, nato il 17 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(5257)

N. 11419-7301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Bertok fu Antonio, nato a Capodistria il 1° ottobre 1897 e residente a Trieste, Gropada n. 92, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Bertok è ridotto in « Berti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcella Bertok nata Suplina fu Giuseppe, nata il 2 marzo 1899, moglie;
2. Licia di Arturo, nata il 4 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(5258)

N. 11419-6379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Benedettich fu Giovanni, nato a Trieste il 22 gennaio 1893 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Benedettich è ridotto in « Benedetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Andreina Benedettich nata de Rino fu Vittorio, nata il 4 febbraio 1899, moglie;
2. Luciana di Luciano, nata il 23 maggio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(5259)

N. 3767 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Bachich Pietro di Giovanni e fu Noemi Schmidt, nato a Zara il 13 febbraio 1905, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Bacchi ».

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Bachich Pietro di Giovanni è ridotto in « Bacchi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interesato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5151)

N. 3771 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Jurich Pietro di Simeone e di Kalmeta Palma, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 12 ottobre 1903, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Di Giorgi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Jurich Pietro di Simeone è ridotto in « Di Giorgi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5154)

N. 3144 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Matulich Antonio fu Giovanni e fu Novak Antonia, nato a Zara il 4 settembre 1890, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Martecchini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Matulich Antonio fu Giovanni è ridotto in « Martecchini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Matulich Antonia nata Vigato, nata a Nona (SHS) il 28 aprile 1892, moglie;
2. Matulich Mario, nato a Zara il 12 agosto 1921, figlio;
3. Matulich Antonio, nato a Zara il 3 novembre 1922, figlio;
4. Matulich Luciano, nato a Zara il 5 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5155)

N. 3768 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Bachich Evaristo di Giovanni e fu Noemi Schmidt, nato a Zara il 1° agosto 1908, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Bacchi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Bachich Evaristo di Giovanni è ridotto in « Bacchi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5156)

N. 3667 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Nikpalj Antonio di Vladimiro e di Marsan Anna, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 3 luglio 1902, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Nipali »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Nikpalj Antonio di Vladimiro è ridotto in « Nipali ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Nikpalj Maria, nata Petani, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 15 settembre 1907, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5157)

N. 3705 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Stipcevich Nicolò di Matteo e di Petani Maria, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 18 novembre 1899, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, di-

retta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Stefani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Stipcevich Nicolò di Matteo è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Stipcevich Lucia, nata Mattessich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 2 dicembre 1900, moglie;

Stipcevich Simeone, nato a Borgo Erizzo (Zara) l'8 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5158)

N. 3706 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Stipcevich Angelo Matteo di Giovanni e di Kalmeta Lucia, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 30 luglio 1889, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Stefani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Stipcevich Angelo Matteo di Giovanni è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Stipcevich Emma, nata Bailo, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 9 giugno 1892, moglie;

Stipcevich Emilia, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 9 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: [illegible]

(5159)

N. 3707 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Stipcevich Pietro fu Tommaso e di Vukich Maria, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 1° agosto 1878 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Stefani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Stipcevich Pietro fu Tommaso è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Stipcevich Simeona nata Vladovich, nata a Borgo Erizzo (Zara), il 20 luglio 1878;

Stipcevich Maria, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 12 febbraio 1905, figlia;

Stipcevich Tommaso, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 20 dicembre 1906, figlio;

Stipcevich Cristoforo, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 29 marzo 1908, figlio;

Stipcevich Aurora, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 6 aprile 1910, figlia;

Stipcevich Raffaele, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 26 ottobre 1913, figlio;

Stipcevich Eleonora, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 20 febbraio 1915, figlia;

Stipcevich Rosa, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 26 febbraio 1920, figlia;

Stipcevich Pietro, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 28 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interesato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5160)

N. 3708 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Smolich Marco fu Natale e fu Miletich Marta, nato a Puticanje Stankovac (S.H.S.) l'8 luglio 1891, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Simoli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Smolich Marco fu Natale è ridotto in « Simoli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Smolich Maria nata Kalmeta, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 16 dicembre 1900, seconda moglie;
2. Smolich Maria di Marco e fu Anna Matessich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 21 gennaio 1913, figlia;
3. Smolich Romano di Marco e fu Anna Matessich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 10 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Pirozzi.

(5161)

N. 3940 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Mattessich Giuseppe fu Andrea e di Palmira Bailo, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 27 dicembre 1906, residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Matassi ».

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Mattessich Giuseppe fu Andrea è ridotto in « Matassi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Pirozzi.

(5162)

N. 3009.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Ernesto Anglussich, nato a Fiume il 7 febbraio 1888 da Angelo e da Caterina Cucich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Anglussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Anglussich è ridotto nella forma italiana di « Anglussi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Cergnar, nata a Susak il 18 agosto 1887, moglie;
2. Giovanni, nato a Fiume il 24 giugno 1917, figlio;
3. Nerso, nato a Fiume il 21 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Riva.

(5180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Div. I - Portafoglio

N. 211.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	74.92	Belgrado	33.68
Svizzera	368.92	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.856	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.673	Norvegia	5.095
Spagna	283.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.122
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.095
Praga	56.60		
Romania	11.30	Rendita 3.50 %	67.15
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.65
New York	19.10	Consolidato 5 %	78.425
Dollaro Canadese	18.88	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.225
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unica pubblicazione.

Notificazione di rinnovo d'ipoteca.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
4.50 %	32941	999	Opera Pia degli asili di carità per l'infanzia e la puerizia in Milano	*Annotazione.* Le presenti rendite sono sottoposte ad ipoteca a favore della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, residente in Milano per garanzia dell'apertura di un mutuo a conto corrente fino alla somma di lire trentaseimila (L. 36,000), per un anno, tacitamente prorogabile di anno in anno da essa fatto all'Opera Pia degli asili di carità per l'infanzia e e la puerizia in Milano, in conformità del relativo istromento rogato il 25 agosto 1899 dal notaio Legnani Federico in Milano (posizione 366394, n. 32941). *Osservazione.* Rinnovata l'ipoteca giusta istanza 30 luglio 1929 di De Capitani d'Arzago Giuseppe fu Alberto, registr. a Milano n. 159, vol. 3264 in data 1° agosto 1929-VII.	30 Agosto 1929
»	32942	999			
»	32944	498			
»	32956	99			

Roma, 2 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5253)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260, è bandito il concorso, per titoli e per esame, ad un posto di alunno aggregato per l'architettura classica presso la Regia scuola italiana di archeologia in Atene per il primo semestre dell'anno 1930 con l'assegno di L. 2400.

L'aggregato è rimborsato delle spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì delle spese di viaggi ed esplorazioni, a cui eventualmente parteciperà in Grecia ed in Oriente. A norma del regolamento ha alloggio gratuito nella Scuola.

Il termine per presentare le domande di ammissione e i documenti è fissato a tutto il 30 novembre 1929.

Le domande stesse dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 3 ed essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre:

il certificato di cittadinanza italiana, con la indicazione precisa del domicilio;

il certificato penale, di data non anteriore ai tre mesi;

il certificato di buona condotta;

il diploma di architettura o d'ingegnere civile, rilasciato da un istituto d'istruzione superiore del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni, quei lavori o quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Gli esami comprenderanno una prova pratica estemporanea, nella quale il candidato dovrà dimostrare la sua precisa conoscenza della struttura e della forma degli antichi edifici, e una prova orale sulla storia dell'architettura, specialmente classica.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: B. GIULIANO.

(5287)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di diritto ed economia nel Regio istituto commerciale di Biella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Biella;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di diritto ed economia nel Regio istituto commerciale di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in legge o di laurea in diritto ed economia conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferi-

mento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13,000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili ai sensi della legge 27 giugno 1929, n. 1047) ed all'eventuale aggiunta di famiglia.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5289)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di diritto nel Regio istituto commerciale di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1924, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 185, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Napoli;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di diritto nel Regio istituto commerciale di Napoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, i documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in legge o di laurea in diritto ed economia conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'articolo 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13,000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabile ai sensi della legge 27 giugno 1929, n. 1047) ed all'eventuale aggiunta di famiglia.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5290)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.